

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

Angela PRIA

Presidente

Alessandro BENIGNI

Primo Referendario

Francesco BELSANTI

Primo Referendario

Donato CENTRONE

Primo Referendario (relatore)

Claudio GUERRINI

Primo Referendario

nell'adunanza del 22 novembre 2016

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite 3 luglio 2003, n. 2 e 17 dicembre 2004, n. 1;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

udito il relatore, referendario dott. Donato Centrone

Premesso in fatto

L'esame della relazione redatta dall'Organo di revisione contabile del Comune di Diano Marina (IM), sulla base dei dati tratti dal rendiconto consuntivo 2014, ha evidenziato alcune criticità, per le quali è stata inviata richiesta istruttoria in data 29 aprile 2016. Il Comune, con nota del 6 luglio 2016, ha fornito parziali chiarimenti, producendo specifica documentazione in merito. L'esame collegiale si è reso necessario al fine di valutare le seguenti situazioni, fonte di potenziale impatto sulla situazione economico-finanziaria del Comune:

- I. mancata evidenziazione della giacenza di cassa vincolata;
- II. non corretta imputazione di entrate e spese nei servizi in conto terzi;

III. destinazione delle risorse per la contrattazione integrativa secondo modalità difformi da quanto previsto dalla legge;

IV. non corretta effettuazione dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui;

V. omessa redazione del referto sul controllo di gestione.

All'adunanza del 22 novembre 2016 sono intervenuti, in rappresentanza del Comune di Diano Marina, l'assessore al bilancio avv. Basso Luigi, il segretario comunale dott. Marino Matteo e il responsabile dell'area finanziaria dott.ssa Lorella Iacono.

Considerato in fatto e diritto

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lqs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis, il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali. In base all'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", ed a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla

generalità degli enti locali, finalizzati ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma inserito nell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, la funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili non gravi, specie se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

I. Giacenza di cassa vincolata

La tabella 1.6.2 del questionario prodotto dal revisore dei conti, relativo alla composizione del fondo di cassa al 31 dicembre 2014, non è stata compilata. Il responsabile del servizio economico-finanziario del Comune, nella risposta istruttoria del 6 luglio 2016, ha precisato che tale informazione non è stata esposta in quanto non disponibile. Il magistrato istruttore ha ritenuto necessaria, pertanto, la valutazione collegiale alla luce del potenziale squilibrio di cassa che l'assenza di informazioni circa la presenza di fondi vincolati può generare.

Nella memoria del 21 novembre 2016, il Comune ha riferito di aver ricostruito in modo puntuale, successivamente alla risposta istruttoria del 6 luglio 2016, la composizione del fondo di cassa al 31 dicembre 2014, formalizzandola con la determinazione n. 70/2016, assunta dal responsabile del servizio finanziario in data 11 ottobre 2016 (prodotta in allegato). Da quest'ultima emerge che, a fronte di una giacenza complessiva di euro 3.447.094, i fondi liberi erano pari ad euro 2.973.558 e quelli vincolati ad euro 473.535. In particolare, la ridetta determinazione, dopo aver richiamato le disposizioni riguardanti le entrate a specifica destinazione (art. 180, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 267 del 2000), precisa che la giacenza di cassa vincolata, pari ad euro 437.535, risulta composta dalle seguenti voci:

- euro 176.623,20 da contributi regionali (interventi sul litorale, riparazione danni da calamità naturali, ristrutturazione e potenziamento biblioteca, acquisto e manutenzione strutture turistiche, messa in sicurezza strada statale Aurelia, restauro residenza economica popolare, messa in sicurezza Rio Varcavello);
- euro 155.78,77 da contributi statali (riparazione danni da calamità naturali, manutenzione viabilità, riduzione rischio idrogeologico, etc.);
 - euro 38.493,74 da contributi provinciali (interventi sul litorale, struttura IAT, etc.);

- euro 102.638,15 da mutui (di cui euro 84.598,38 contratti con Cassa Depositi e Prestiti ed euro 18.039,78 con altri istituti di credito).

Nel corso dell'adunanza pubblica, il magistrato istruttore ha chiesto ai rappresentanti del Comune di integrare la memoria, producendo apposita nota di presa d'atto della determinazione di ricostruzione della giacenza di cassa vincolata al 31 dicembre 2014 da parte dell'organo di revisione, nonché specifico prospetto riportante il titolo dei finanziamenti vincolati ricevuti e lo stato attuale delle conseguenti utilizzazioni.

I rappresentanti del Comune di Diano Marina hanno dato solo parziale riscontro alla richiesta di chiarimenti verbalizzata nel corso dell'adunanza pubblica. In particolare, con nota del 28 dicembre 2016, è stata trasmessa una mail, a firma del revisore dei conti del Comune, avente medesima data, con la quale quest'ultimo, come richiesto dal responsabile del servizio finanziario nella stessa data, ha preso atto dei contenuti della determinazione n. 70/2016, di ricostruzione della giacenza di cassa vincolata al 1º gennaio 2015. Non è stato fornito riscontro, invece, in ordine allo stato attuale delle utilizzazioni.

La Sezione sottolinea l'importanza, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari). A tal fine, l'art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, "gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti". Allo stesso modo, il successivo art. 185, impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino "il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti". L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedimentali, nonché, dopo la novella apportata dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (si rinvia, per approfondimenti, alla deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, n. 31/2015/INPR).

Inoltre, la determinazione della giacenza di cassa vincolata al momento dell'avvio della nuova contabilità armonizzata, disciplinata dal d.lgs. n. 118 del 2011, è stata oggetto di apposita disciplina in un paragrafo (il 10.6) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), le cui indicazioni (alle quali si fa rinvio) risultano funzionali al corretto avvio, anche sotto il profilo della cassa (oltre che della competenza) del nuovo sistema contabile (oltre che, naturalmente, della riferita attenuazione dei rischi di successiva emersione di carenza di risorse per il finanziamento delle spese a cui le entrate vincolate erano destinate).

La momentanea impossibilità per la Sezione di poter valutare, in attesa dei chiarimenti richiesti nel corso dell'adunanza pubblica, il successivo conforme utilizzo delle ridette risorse

(che determina, a sua volta, la congruità dei vincoli apposti al termine dell'esercizio 2015, e, in prospettiva, 2016 e 2017), impone al Comune l'adozione di prudenti comportamenti gestionali prudenti, quali meglio esplicitati in successivo paragrafo della presente pronuncia.

II. Spese per servizi in conto terzi

La tabella 1.13.2 del questionario prodotto dal revisore dei conti, relativa all'andamento delle entrate e delle spese imputate ai servizi per conto terzi nel 2014, ha esposto impegni per "altre spese per servizi in conto terzi" per euro 430.391,71. In riscontro alla richiesta di chiarimenti, il responsabile del servizio economico-finanziario del Comune, nella risposta del 6 luglio 2016, ha prodotto la seguente tabella, da cui è possibile desumere le ragioni dell'impegno di spesa sui capitoli dei servizi per conto terzi.

	Tipologia di spese	Impegni 2014
1	Casa di riposo (quota a carico delle famiglie)	171.943,44
2	Commissione di Vigilanza (a carico privati)	1.900
3	Elezioni Politiche (a carico altri enti)	18.994,94
4	Restituzione entrate erroneamente versate all'ente	<u>22.274,53</u>
5	Quote stipendio di un assessore pignorate per cause civili	13,42
<u>6</u>	Pagamenti per conto fornitore a seguito sentenza	<u> 125.796,35</u>
Z	Contributi pervenuti ed accertati	<u>59.292,00</u>
<u>8</u>	Ripristino dannì rimborsati	<u>12.949,00</u>
9	Spese procedura e stima (a carico terzi)	2.523,76
10	Altre voci	15.304,71
	<u>Totale</u>	430.391,71

Si è ritenuto necessario l'approfondimento collegiale in ordine agli impegni indicati ai numeri 4) "Restituzione risorse erroneamente versate all'ente", 6) "Pagamento per conto fornitore a seguito sentenza", 7) "Contributi pervenuti ed accertati" e 8) "Ripristino danni rimborsati", al fine di verificare il rispetto delle norme di contabilità, e relativi principi contabili, che presidiano l'iscrizione di impegni e pagamenti fra i capitoli dei servizi per conto terzi. I chiarimenti in discorso sono parsi opportuni anche alla luce dei dati presenti nella tabella "5.03 dimostrazione del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2014" del citato questionario sul rendiconto consuntivo 2014, da cui emerge che la differenza tra saldo finanziario conseguito dal Comune e saldo obiettivo finale è stata pari a euro 426.000.

Nella memoria del 21 novembre 2016, il Comune ha precisato, in primo luogo, che, anche ove le entrate e spese in esame fossero state contabilizzate nei pertinenti capitoli del bilancio (di parte corrente), l'effetto sul conseguimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno sarebbe stato neutro, essendo operazioni per le quali rileva il mero momento dell'accertamento e dell'impegno, il cui importo è coincidente nell'esercizio finanziario.

Nello specifico delle entrate e delle spese per le quali sono state avanzate contestazioni circa la corretta imputazione ai servizi per conto terzi, la memoria ha precisato quanto segue (si riporta il numero esposto nella precedente tabella generale):

4) per la "restituzione entrate erroneamente versate all'Ente" (pari a euro 22.274,53), trattasi di somme imputate ai capitoli di entrata e di spesa delle partite di giro per le seguenti motivazioni:

1	Restituzione quota TARSU versata in eccesso da alcuni contribuenti	€ 1.855,07
2	Restituzione quota indennità di occupazione non dovuta dalla sig.ra M. A. relativamente ad un alleggio popolare	€ 1.920,00
3	Restituzione al sig. N. O. di quota di diritti tecnici versata in eccesso	€ 65,00
4	Restituzione alla sig.ra V. A. di quota di diritti tecnici versati in eccesso	€ 220,00
5	Restituzione quota IMU indebitamente versata da alcuni contribuenti	€ 2.176,00
6	Restituzione quota TASI indebitamente versata da alcuni contribuenti	€ 5.214,70
7	Restituzione al sig. L.G. di quota ICI	€ 10.541,70
8	Trasferimento al Comune di San Bartolomeo al Mare di quota buoni mensa erroneamente versati a questo Ente	€ 152.000
9	Somme da restituire a contribuenti tramite Equitalia Nord	€ 130,08
	Totale	€ 22.274,53

6) per i "pagamenti per conto fornitore a seguito sentenza" (pari a euro 125.796,35), trattasi di quota di un debito dell'Ente nei confronti del fornitore AIMERI AMBIENTE srl, avente causa in una fattura del 2013, di euro 165.383, che è stata pignorata da alcuni dipendenti della ridetta società per euro 125.796. Nel capitolo di spesa corrente è stato registrato fittiziamente il pagamento al fornitore. Contestualmente, tuttavia, è stata imputata nel capitolo di entrata delle partite di giro una reversale per regolarizzare il virtuale riversamento da parte della società della somma oggetto di pignoramento. In chiusura è stato assunto sul capitolo di spesa delle partite di giro altro impegno, pagato, materialmente, ai creditori pignoranti.

7) per quanto riguarda i "contributi pervenuti ed accertati" (pari ad euro 59.292), il Comune ha precisato che trattasi di finanziamenti regionali introitati alle partite di giro, in quanto non erano presenti nel titolo dell'entrata e della spesa i capitoli necessari per darvi opportuna registrazione contabile, e non si poteva rimediare con una variazione di bilancio in quanto era già spirato il termine annuale.

1	Contr. Reg. per sterilizzazione cani e gatti	€ 4.584,00
2	Contr. Prov. per rimozione occlusione alla foce del torrente Svigno	€ 50.000,00
3	Contr. Reg. per prevenzione randagismo	€ 1.500,00
4	Contr. Reg. per antincendio boschivo	€ 3.208,00
	Totale	€ 59.292,00

8) per quanto concerne, infine, il "ripristino danni rimborsati" (pari a euro 12.949), la memoria ha precisato che trattasi di quattro operazioni di spesa effettuate sul capitolo delle partite di giro a fronte di un rimborso assicurativo accertato ed incassato sul corrispondente capitolo di entrata.

1	Ripristino danno a strada frazionale	<u> </u>	€ 12.000,00
2	Ripristino danni vandalici palazzetto dello sport		€ 400,00
3	Ripristino danni alla segnaletica di alcune strade comunali		€ 292,80
4	Ripristino danno segnaletica stradale in strada statale Aurelia		€ 256,20
		Totale	€ 12.949,00

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dal Comune nella memoria precedente l'adunanza. Evidenzia che l'art. 168 del d.lgs. n. 267 del 2000, nella formulazione successiva al decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dispone che "le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità", quali le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economali, nonché le altre individuate dal Principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

Il paragrafo 7 del ridetto Principio, riprendendo quanto sopra esposto, definisce i servizi per conto di terzi e le partite di giro come le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. Pertanto, secondo il Principio contabile, hanno, ad esempio, natura di "servizi per conto terzi":

- le operazioni svolte dall'ente come "capofila", quale mero esecutore della spesa, nei casi in cui l'ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti;
- la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente (anche non avente personalità giuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo;
- la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi (in cui l'ente incaricato provvede all'accertamento e all'incasso, e all'impegno e al pagamento, dell'intero importo del tributo/provento tra i servizi per conto terzi, salvo l'eventuale compenso spettante o l'eventuale quota di tributo di competenza dell'ente che riscuote l'entrata).

Non hanno, invece, natura di "servizi per conto di terzi" e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri pertinenti titoli del bilancio:

- le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate (quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, etc.);
- le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell'ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;
- i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti

In conclusione, la Sezione, in disparte la valutazione circa la corretta imputazione, da parte del Comune di Diano Marina, dell'accertamento e dell'impegno di alcune entrate e spese fra i capitoli delle partite di giro/servizi per conto di terzi nel corso dell'esercizio 2014 (alla luce dell'accertata neutralità sul conseguimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno), invita, per il futuro, a valutare con maggiore attenzione la conformità delle ridette imputazioni alle nuove disposizioni recate, in merito, dal d.lgs. n. 118 del 2011 e dai Principi contabili applicati ad esso allegati (entrati in vigore dall'esercizio 2015).

III. Risorse per la contrattazione integrativa per il personale

L'esame del questionario prodotto dal revisore dei conti, ha palesato, al punto 7.1.6, la mancata indicazione della destinazione delle risorse variabili aventi titolo nel contratto integrativo. Il responsabile del servizio economico-finanziario del Comune, nella risposta del 6 luglio 2016, ha comunicato che non è stata fornita risposta per mero errore materiale, specificando che le risorse variabili sono state prevalentemente destinate alla corresponsione di compensi finalizzati a premiare la produttività.

L'istruttoria ha evidenziato, tuttavia, che, in base al punto 6.12 del medesimo questionario, il Comune non risulta aver approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio 2014. In sede di risposta istruttoria, sempre il responsabile del servizio finanziario ha precisato che il ridetto documento di programmazione non è stato adottato, ritenendolo non obbligatorio (in quanto ritenuto doveroso, in base alla nuova versione dell'articolo 169 del d.lgs. n. 267 del 2000, novellato dall'articolo 74 del d.lgs. 118 del 2011, per i soli enti che già applicavano la contabilità armonizzata).

Pertanto, alla luce delle disposizioni poste dal d.lgs. n. 165 del 2001, è parso necessario chiarire se l'erogazione ai dipendenti dei compensi finalizzati ad incentivare la produttività sia stata preceduta dalla corretta individuazione degli obiettivi da conseguire e dalla successiva verifica dei risultati ottenuti.

Nella memoria del 21 novembre 2016, il Comune ha precisato che l'erogazione, nel 2014, ai titolari di posizione organizzativa dei compensi finalizzati ad incentivare la produttività (indennità di risultato) è stata preceduta dall'individuazione degli obiettivi da parte dei vari responsabili dei servizi (prodotti in allegato), ma non formalmente recepiti con un atto dell'Amministrazione. Inoltre, con verbale n. 1 del 10 giugno (prodotto in allegato), il Nucleo di valutazione ha verificato le attività ed i risultati conseguiti dal personale dipendente e dai titolari di posizioni organizzative, utilizzando le usuali schede di valutazione. Dopo un ampio confronto con l'Amministrazione, prosegue la memoria, il Nucleo ha valutato positivamente l'attività svolta nell'anno 2014, pur evidenziando come l'Ente si sia trovato in grande difficoltà (come del resto, in generale, quasi tutti gli enti locali) a causa dell'approvazione del bilancio di previsione ad esercizio quasi concluso (con successivi decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'art 151, comma 1 del TUEL, infatti, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per il 2014 è stato differito al 30 settembre).

Tale ritardo, conclude la memoria, ha giustificato la mancata adozione di un atto formale di recepimento degli obiettivi per l'anno 2014 da parte dell'Amministrazione, in quanto, il Piano esecutivo di gestione (PEG) ed il Piano degli obiettivi sono atti successivi all'approvazione del bilancio di previsione (art. 169 d.lgs. n. 267 del 2000).

Al fine di valutare la conformità dell'erogazione degli emolumenti accessori, a titolo di incentivazione della produttività, da parte del Comune di Diano Marina, appare opportuno richiamare le norme, legislative e contrattuali, che regolano tale materia.

L'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pone un primo principio di carattere generale, prescrivendo che le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. Pertanto, per quanto riguarda gli incentivi destinati a premiare la produttività, sia individuale che collettiva, risulta necessario, come specificato in altre norme, di seguito esposte, definire, in atti formalmente vincolanti per le parti (datore di lavoro e dipendenti), gli obiettivi periodicamente attribuiti al personale (o alla struttura di cui fanno parte), nonché le conseguenti modalità di valutazione dei risultati conseguiti.

Importanti principi in materia sono affermati, altresì, nei commi 3-bis e 3-quinquies dell'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, in base ai quali "la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguali livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegalo alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato". In proposito, va precisato come tale ultimo periodo non risulti ancora cogente, in attesa che siano stipulati i contratti collettivi nazionali che devono recepire i principi posti dal d.lgs. n. 150 del 2009 (cfr. Circolare Funzione Pubblica, n. 7 del 13 maggio 2010, paragrafo 5), bloccati temporaneamente da leggi successive (art. 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, da parte sua, con specifico riferimento al trattamento accessorio, modificando l'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha previsto che i contratti collettivi definiscano un necessario collegamento degli emolumenti attribuiti dal contratto integrativo alla *performance* individuale ed alla *performance* organizzativa (con riferimento all'amministrazione nel suo complesso o alle sue unità organizzative), oltre che allo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.

All'interno della delineata cornice legislativa possono esplicare la propria autonomia, ed efficacia, i contratti collettivi nazionali e quelli decentrati di ente.

Il d.lgs. n. 150 del 2009 introduce, infine, importanti regole per la concreta erogazione degli emolumenti economici accessori, applicabili anche agli enti locali (cfr. art. 31 del medesimo decreto). Per quanto interessa in questa sede (escludendo i principi la cui attuazione è momentaneamente sospesa per espressa previsione legislativa) dispone, all'art. 18 comma 2, il divieto di distribuzione automatica di incentivi e premi collegati alla *performance* (oltre alla possibilità di premiare il merito anche tramite gli istituti delle progressioni economiche o di

carriera, dell'attribuzione di incarichi, dell'accesso a percorsi di alta formazione, dell'attribuzione delle progressioni economiche).

Il rinnovato assetto della disciplina legale ha portato, di conseguenza, all'inserimento di una specifica disposizione (art. 65 del d:lgs. n. 150 del 2009) volta ad imporre l'adeguamento dei contratti integrativi vigenti ai nuovi precetti e principi (per regioni ed enti locali, entro il 31 dicembre 2011), sanzionando l'omissione con la cessazione di efficacia dei contratti previgenti (per regioni ed enti locali, dal 31 dicembre 2012). L'obbligo di adeguamento (da perseguire, come chiarito dal d.lgs. n. 141 del 2011, anche nelle more del rinnovo del contratto nazionale) è duplice: a) rispettare la ripartizione delle competenze fra legge e contratto; b) rivedere le disposizioni che, già secondo la pregressa disciplina, non erano conformi alle norme della legge e del contratto collettivo nazionale. Sotto quest'ultimo profilo, risultano non conformi le ipotesi di distribuzione non premiale o automatica del salario accessorio, eccezion fatta per le componenti già definite dal CCNL in misura fissa e continuativa o per le indennità remuneranti le attività rischiose o disagiate (cfr., in tal senso, anche la Circolare del Dipartimento per la funzione pubblica n. 7 del 2010).

Nello specifico, l'art. 4 del CCNL del comparto delle Autonomie locali del 1° aprile 1999 prevede che, in ciascun ente, le parti utilizzino le risorse individuate dall'art. 15 del medesimo CCNL (aggiornate dai contratti successivi), rispettando, per la destinazione, le regole previste dall'art. 17 del ridetto CCNL (e successive integrazioni). Quest'ultima disposizione, modificata dall'art. 36 del CCNL 22 gennaio 2004 e dall'art. 7 CCNL 9 maggio 2006, elenca gli emolumenti accessori che possono trovare cittadinanza nei contratti integrativi di ente, delineando, altresì, i presupposti ed i limiti per la relativa attribuzione. Fra questi, i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (lett. a) e la retribuzione di posizione e risultato alle posizioni organizzative (lett. e).

La rivisitazione della finalizzazione delle risorse costituenti il fondo per la contrattazione integrativa verso obiettivi di valorizzazione delle *performance* organizzative ed individuali si rinviene anche nel corpo del d.lgs. n. 150 del 2009, il cui art. 18 (vincolante, anche per gli enti locali, alla luce del successivo art. 31), impone la promozione del merito ed il miglioramento della *performance* attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi e vieta la distribuzione in maniera indifferenziata, o sulla base di automatismi, di incentivi collegati alla *performance* in assenza di verifiche a consuntivo (nella stessa direzione l'art. 20, che elenca gli strumenti per premiare il merito e le professionalità, la cui vigenza è tuttavia sospesa in attesa della stipula del nuovo contratto collettivo nazionale, cfr. art. 29 d.lgs. n. 150 del 2009).

L'esigenza di uno stretto collegamento fra produttività ed incentivi è stata fatta propria, altresì, da tempo, dalla contrattazione collettiva. In particolare, il contratto collettivo di comparto per i dipendenti degli enti locali del 1º aprile 1999 (analoghe le clausole contenute nei CCNL per il comparto dei dirigenti), all'art. 18, rubricato "collegamento tra produttività ed incentivi", già prescriveva che l'attribuzione dei ridetti compensi va strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è quindi attuata, in unica soluzione ovverò secondo modalità definite a livello di ente, dopo la

necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati.

La disposizione è stata, in seguito, sostituita dall'art. 37 del CCNL del 22 gennaio 2004, che nel confermare, ai commi 1 e 2, quanto prescritto dal sopra esposto articolo, correla, altresì, l'erogazione dei compensi in parola "al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti". Il successivo comma 3 specifica, inoltre, che la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione e che il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno (oggi, organismo indipendente di valutazione). Infine, in aderenza all'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, il comma 4 ribadisce che non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.

Non risulta pienamente conforme alla normativa, legislativa e contrattuale, ora illustrata la distribuzione per l'esercizio 2014, da parte del Comune di Diano Marina, di emolumenti incentivanti la produttività dei dipendenti senza la previa formale attribuzione di obiettivi (pur materialmente individuati dalle competenti strutture) e la loro declinazione in conformità al piano esecutivo di gestione (analoghi accertamenti sono stati effettuati dalla Sezione nelle recenti deliberazioni n. 23/2016 e 39/2016). La criticità del complessivo procedimento di programmazione e controllo delle *performance* collettive e individuali traspare, altresì, dalla mancata predisposizione dell'annuale referto sul controllo di gestione, prescritto dall'art. 198 del d.lqs. n. 267 del 2000 (oggetto del successivo paragrafo).

La Sezione prende atto, tuttavia, della formale attestazione, da parte dell'organismo indipendente di valutazione, dei risultati conseguiti.

IV. Riaccertamento straordinario dei residui

L'esame della deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 15 giugno 2015, di riaccertamento straordinario dei residui esistenti al 1º gennaio 2015, operazione prescritta dal d.lgs. n. 118 del 2011, ha evidenziato l'integrale reimputazione dei residui attivi e passivi all'esercizio 2015.

Il responsabile del servizio economico-finanziario del Comune, nella risposta del 6 luglio 2016, ha precisato che, con la delibera n. 90/2015, la giunta ha reimputato solo una parte dei residui. In particolare, a fronte di un totale di residui attivi, risultanti nel conto del bilancio dell'esercizio 2014, pari a euro 11.268.433, ne sono stati cancellati (e reimputati) solo euro 3.355.223 (mentre i rimanenti euro 7.913.209 sono stati mantenuti a residuo). Allo stesso modo, a fronte di un totale di residui passivi, risultanti dal conto del bilancio dell'esercizio 2014, pari a euro 8.524.167, ne sono stati cancellati (e reimputati) solo euro 4.918.406 (mentre i rimanenti euro 3.605.764 sono stati mantenuti a residuo).

Si è ritenuto opportuno un approfondimento collegiale al fine di verificare la conformità dell'operazione di riaccertamento straordinario, nella parte sopra evidenziata, alle disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2001 e relativi principi contabili applicati.

Nella memoria del 21 novembre 2016, il Comune ha confermato che le singole posizioni contabili sono state riaccertate, quali accertamenti o impegni (e, di conseguenza, reimputate), o mantenute quali residui, attivi o passivi, in base alle indicazioni formalizzate dei responsabili dei servizi competenti sulla base dei dati comunicati dal responsabile del servizio finanziario.

Nel corso dell'adunanza, il magistrato istruttore ha chiesto di integrare i chiarimenti forniti, producendo apposita tabella dalla quale emerga, per i residui attivi e passivi, reimputati, in occasione del riaccertamento straordinario, all'esercizio 2015, quali accertamenti e impegni, lo stato delle riscossioni e dei pagamenti effettuati fino al 31 dicembre del 2015, nonché fino alla data dell'adunanza pubblica (22 novembre 2016).

I rappresentanti del Comune di Diano Marina non hanno dato riscontro alla ridetta richiesta, verbalizzata nel corso dell'adunanza pubblica, richiedendo la concessione di un ulteriore termine nella nota inviata alla Sezione in data 28 dicembre 2016.

In attesa dell'inoltro dei predetti chiarimenti nel termine fissato nel dispositivo, la Sezione richiama la necessità che, in aderenza al nuovo sistema di contabilità armonizzata (d.lgs. n. 118 del 2011 e allegati Principi contabili applicati), l'operazione di riaccertamento dei residui (da effettuare, ordinariamente, a partire dal rendiconto 2015, in aderenza all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011) sia supportata da un'adeguata analisi non solo delle poste inesigibili o di dubbia esigibilità (producenti la cancellazione del residuo ovvero l'adeguamento del pertinente fondo rischi), ma anche dei cronoprogrammi delle opere ed interventi sottostanti (comportanti l'eventuale reimputazione all'esercizio in cui le obbligazioni, attive o passive, sono, in base ad una stima professionalmente diligente, concretamente esigibili). Si fa rinvio, per approfondimenti, alle motivazioni e conclusioni riportate nelle precedenti deliberazioni della scrivente Sezione regionale di controllo n. 2, 8, 12 e 13/PRSP/2016.

L'omesso riscontro, da parte dei rappresentanti del Comune, alla richiesta di chiarimenti formulata nel corso dell'adunanza pubblica, non permette alla Sezione di valutare l'attendibilità di fondo pluriennale vincolato e risultato d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2015, e, di conseguenza, del 2016. L'eventuale non corretta imputazione, in occasione del riaccertamento straordinario, ad un unico esercizio (il 2015) dei residui attivi e passivi, quali accertamenti e impegni, incide, infatti, sulla determinazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato d'amministrazione alla data di avvio del nuovo sistema contabile armonizzato (cfr. art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118 del 2011). La descritta potenziale irregolarità, ove non oggetto di correzione in occasione del riaccertamento ordinario effettuato prima dell'approvazione del rendiconto consuntivo 2015 (cfr. art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011), riverbera i suoi effetti sugli esercizi successivi, rendendo non attendibile l'importo di fondo pluriennale vincolato e risultato d'amministrazione che, anche nel nuovo sistema contabile, costituiscono una delle basi per la redazione di un affidabile bilancio di previsione e, di conseguenza, per l'attenuazione dei rischi di emersione di successivi squilibri.

L'art. 186 del d.lgs. n. 267 del 2000 precisa, infatti, che il risultato di amministrazione, pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, e accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio, non comprende le risorse accertate che

hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato. La norma evidenzia, pertanto, l'importanza che i residui attivi e passivi siano correttamente riaccertati, sia nell'operazione straordinaria effettuata al 1º dicembre 2015 che ordinariamente al termine di ogni esercizio, posto che, ove siano ritenuti esigibili entro la chiusura dell'esercizio, potranno essere mantenuti in contabilità quali residui attivi o passivi (cfr. artt. 189 e 190 TUEL), e, costituire componente, come tali, del risultato d'amministrazione (cfr. art. 186 TUEL e art. 3, comma 4, d.lgs. n. 118 del 2011).

Di contro, le entrate e le spese accertate e impegnate, ma non esigibili nell'esercizio considerato, vanno reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni, precisa l'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011, è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate (la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese). Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ed a quelli correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, precisa ancora la norma, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

In maniera differente, invece, risulta articolata la disciplina relativa all'utilizzo del risultato d'amministrazione (cfr. art. 187 TUEL). Quest'ultimo, oltre a garantire copertura alle risorse vincolate, accantonate e destinate, può consentire, per la parte libera, il finanziamento di nuove spese (rispettando i limiti posti dal comma 2 della medesima norma). Tuttavia, preliminare all'utilizzo di ogni componente di un eventuale avanzo d'amministrazione risulta l'esigenza di determinarne correttamente la quantificazione, operazione a cui è funzionale il corretto periodico riaccertamento dei residui attivi e passivi.

La presenza dei rischi evidenziati nel presente paragrafo, unitamente a quelli esposti in sede di analisi delle giacenze di cassa vincolata, suggerisce all'Amministrazione l'adozione di adeguata prudenza nell'impegno e pagamento delle spese nel prossimo futuro. In particolare, fino al momento in cui saranno valutati dalla Sezione i chiarimenti richiesti nel corso dell'adunanza pubblica (tesi a dimostrare la corretta determinazione di fondo pluriennale vincolato, risultato d'amministrazione e dell'utilizzo delle giacenze di cassa vincolata), appare opportuno che la gestione finanziaria dell'Ente segua le stringenti regole della gestione provvisoria, indicate dall'art. 163, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000. Il citato comma prevede che l'ente possa assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, tassativamente regolate dalla legge o necessari ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. In virtù della ridetta norma, inoltre, l'ente locale può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi tassativamente regolati dalla legge (spese di personale, residui passivi, rate di mutuo, canoni, imposte e tasse), oltre a quelli necessari ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Il proposto modello di

comportamento permette di attenuare i rischi di emersione di squilibri finanziari nel bilancio dell'Ente almeno fino al momento in cui, con la dimostrazione della corretta determinazione di fondo pluriennale vincolato, risultato d'amministrazione e giacenza di cassa vincolata (al 31 dicembre 2016), sarà possibile effettuare una rinnovata, e maggiormente aggiornata, valutazione della situazione finanziaria del Comune (in particolare ai fini dell'approvazione di un attendibile bilancio di previsione 2017-2019).

V. Referto sul controllo di gestione 2014

L'esame istruttorio ha evidenziato, infine, il mancato invio alla Sezione del referto sul controllo di gestione per l'anno 2014, come prescritto dagli articoli 198 e 198-bis del TUEL. Il responsabile del servizio economico-finanziario del Comune, nella risposta del 6 luglio 2016, ha precisato che il referto in argomento non è di competenza del servizio finanziario, bensì del nucleo di valutazione e controllo di gestione, presieduto dal segretario comunale.

Nella memoria del 21 novembre 2016, il Comune ha confermato che tale referto non è stato predisposto, impegnandosi a redigerlo ed approvarlo appena possibile, nonché a trasmetterlo alla scrivente Sezione.

Si ricorda che l'art. 198 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione deve fornire le conclusioni del predetto controllo agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione. Il successivo art. 198-bis (inserito dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191) ha poi disposto che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione deve fornire le conclusioni del predetto controllo anche alla Corte dei conti.

Tale adempimento ha assunto, per gli enti locali aventi popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, maggiore significato dopo la riforma del sistema dei controlli interni recata dal decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, che, come noto, all'art. 147, lett. a), ha imposto, fra gli altri, di individuare strumenti e metodologie per "verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati".

L'implementazione dei sistemi di controllo interno negli enti locali (disciplinati dagli artt. 147-147-quater del testo unico) è stata accompagnata da un parallelo rafforzamento della funzione di verifica da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti, nonché da una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa di tipo sanzionatorio. L'art. 148 del TUEL dispone, infatti, che le Sezioni regionali della Corte dei conti verifichino, con cadenza annuale, il funzionamento dei controlli interni. A tale fine, per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, il sindaco, avvalendosi del direttore generale o del segretario, deve trasmettere annualmente un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle

linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, e sui controlli effettuati nell'anno.

Il Comune di Diano Marina, avente popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, non risulta soggetto all'obbligo di redazione ed invio del referto previsto dall'art. 148 del TUEL (redatto, come visto, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, sulla base di linee guida approvate dalla medesima Corte dei conti), ma del solo documento (redatto in modo autonomo dall'ente, in base alle proprie finalità e attività) indicato agli artt. 198 e 198-bis del TUEL.

Va ricordato, come già accennato, che il novellato art. 148 del TUEL, al comma 4, ha disposto che, in caso di rilevata assenza o inadequatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (ordinaria responsabilità amministrativocontabile) e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del medesimo testo unico (responsabilità amministrativa tipizzata in caso di dissesto dell'ente locale), le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. La previsione della ridetta responsabilità amministrativa di carattere sanzionatorio, anche se non direttamente applicabile ai comuni aventi popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (quale è Diano Marina), evidenzia, tuttavia, l'attenzione mostrata dal legislatore verso un corretto e adeguato funzionamento dei controlli interni negli enti locali. Non esclude, inoltre, che, secondo le disposizioni attualmente vigenti, la mancata redazione del referto sul controllo di gestione, prescritta dall'art. 198 del TUEL per tutti gli enti locali, possa determinare, nella ricorrenza dei relativi presupposti, un'ipotesi di ordinaria responsabilità amministrativa.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria

accerta

sulla base dell'esame della relazione inviata dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Diano Marina sul rendiconto consuntivo 2014:

- 1) la mancata evidenziazione, nel fondo cassa al 31 dicembre 2014, delle risorse vincolate;
- 2) la distribuzione di emolumenti incentivanti la produttività dei dipendenti senza la previa formale attribuzione di obiettivi, pur materialmente individuati dalle competenti strutture, e la loro declinazione in conformità al piano esecutivo di gestione;
- 3) l'integrale reimputazione dei residui attivi e passivi, in occasione del riaccertamento straordinario effettuato al 1° gennaio 2015, al medesimo esercizio 2015;
- 4) la mancata redazione, e conseguente invio alla scrivente Sezione, dell'annuale referto sui controlli di gestione

invita

il Comune di Diano Marina a:

1) prestare particolare attenzione alle giacenze di cassa vincolate, anche per i profili di responsabilità amministrativo-contabile derivanti da un eventuale utilizzo per finalità difformi;

- 2) rispettare, nell'imputazione delle entrate e delle spese ai capitoli delle partite di giro e dei servizi per conto di terzi, le disposizioni poste dall'art. 168 del d.lgs. n. 267 del 2000, specificate dal paragrafo 7 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011);
- 3) adeguare la procedura per l'erogazione dei compensi incentivanti la produttività, collettiva e individuale, alle prescrizioni poste da legge e contratto collettivo nazionale;
- 4) osservare, nelle prossime operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, le disposizioni poste dall'art. 3 del d.lgs. n. 118 del 2011, come specificate dal paragrafo 9 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011;
- 5) adempiere agli obblighi in materia di implementazione dei controlli interni

dispone

ai sensi dell'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, che il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, produca, con la collaborazione degli organi competenti, entro il termine di 60 giorni dal deposito della presente pronuncia di accertamento, una documentata relazione tesa ad accertare la corretta determinazione, in occasione dell'operazione di riaccertamento straordinario, di fondo pluriennale vincolato e risultato d'amministrazione, nonché del corretto utilizzo delle giacenze di cassa vincolata negli esercizi 2015 e 2016.

Dispone la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco del Comune di Diano Marina e, attraverso il sistema SIQUEL, all'Organo di revisione economico-finanziaria, nonché la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito del Comune. Dispone, altresì, la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti ai fini della valutazione di eventuali profili di responsabilità per l'accertamento di cui al punto 2).

Il magistrato istruttore Donato Centrone (firmato digitalmente) Il Presidente f.f.
Angela Pria
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da

